ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA MEDIAZIONE E REGOLAMENTO PER LA BORSA DI...

Borsa di commercio

ORDINAMENTO

DELLA

PUBBLICA MEDIAZIONE

REGOLAMENTO

PER LA

BORSA DI COMMERCIO

DI

FIRENZE

FIRENZE
TIPOGRAFIA CARNESECCHI
Piazza d'Arno

1870

ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA MEDIAZIONE

I.

Decreto Reale del di 23 Dicembre 1865

Il numero 2672 della raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno contiene il seguente Decreto

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 Aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il Codice di commercio Albertino con le modificazioni derivanti dalla legge 8 Agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, e colle altre modificazioni accennate nella suddetta legge, e di fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro decreto del 25 Giugno 1865, n.° 2364, col quale si mandò pubblicare il nuovo Codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1.° Gennaio 1866;

Volendo provvedere al completo ordinamento dell'esercizio della mediazione in modo uniforme per tutte le provincie del Regno.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di accordo con quello dell'agricoltura industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Disposizioni preliminari.

Art. 1. La professione di mediatore è libera.

La legge però distingue i pubblici mediatori dai semplici sensali.

La qualità di pubblico mediatore è obbligatoria per gli agenti di cambio, facoltativa per gli altri sensali.

Essa si acquista alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente decreto.

Il numero dei pubblici mediatori è illimitato.

Essi possono costituirsi in qualunque comune del Regno.

I diritti, doveri e privilegi dei pubblici mediatori sono stabiliti dal nuovo Codice di commercio, lib. I, tit. III, capo II.

Capo I. — *Delle condizioni necessarie per l'esercizio della pubblica mediazione*

Art. 2. Non possono essere pubblici mediatori:
I minori e gli interdetti;

I falliti non riabilitati, non dichiarati scusabili e che non abbiano ottenuto un concordato;

I condannati ad una delle pene accennate nell'articolo 3 del regio decreto 30 Novembre 1865, n.° 2606,

I condannati ad una pena criminale, o ad una pena correzionale per furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica, salvo che siano stati riabilitati.

Art. 3 Per essere iscritto nel ruolo dei pubblici mediatori è necessario:

Avere per due anni almeno esercitata la professione di commerciante, o fatta per egual tempo presso un commerciante, o un pubblico mediatore la pratica della specie in cui si vuole esercitare la mediazione;

Essere riconosciuto idoneo;

Prestare cauzione

Art. 4. Sono idonei

Coloro che hanno per cinque anni almeno esercitata per proprio conto la professione di banchiere o di commerciante all'ingrosso della specie in cui vogliono esercitare la mediazione;

Coloro che superano l'esame d'idoneità nelle forme stabilite dai regolamenti locali, che sono fatti dalle Camere di commercio ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Non possono essere riconosciuti idonei gli analfabeti e quelli che ignorano le operazioni dell'aritmetica inferiore.

Art. 5. Chi vuole esercitare la pubblica mediazione deve farne domanda alla Camera di commercio, indicando la specie o le specie di mediazione che vuole esercitare, e presentare i documenti che giustifichino il concorso delle anzidette condizioni.

Spetta alla Camera di commercio, sentito l'avviso del Sindacato, dichiarare se vi sia luogo all'iscrizione del richiedente nel ruolo dei pubblici mediatori e spedirgliene l'attestato.

Art. 6 Il ruolo dei pubblici mediatori si conserva presso la Camera di commercio.

Esso deve indicare il nome, cognome e la residenza dei mediatori, la data delle iscrizioni, la specie di mediazione per cui sono iscritti, il sunto delle relative deliberazioni e le cauzioni prestate.

L'elenco dei pubblici mediatori, di cui è cenno nell'art. 44 del nuovo Codice di commercio, è estratto da questo ruolo, e dev'essere vidimato dal Presidente e Segretario della Camera di commercio.

Art. 7. Nel caso di condanna del pubblico mediatore alla pena della sospensione o della interdizione dal suo uffizio, la Camera di commercio, a seguito dell'avviso che gliene sarà dato dal procuratore del Re, farà eseguire sul ruolo e sull'elenco l'annotazione della sospensione, o la cancellazione.

Art. 8. La qualità di pubblico mediatore si perde per le cause d'incapacità stabilite dall'art. 2.

Spetta alla Camera di commercio ordinare la cancellazione dal ruolo dei pubblici mediatori che sono incorsi in alcuna delle accennate incapacità.

La cancellazione è fatta

Sulla richiesta del pubblico ministero nei casi di condanna a pena criminale o correzionale;

Sulla richiesta del Sindacato, ed anche d'uffizio, premesso il parere del medesimo, e sentito sempre il mediatore, in tutti gli altri casi.

Contro la deliberazione della Camera di commercio è ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Capo II. — *Della cauzione*

Art. 9. La somma della cauzione per ciascuna specie di mediazione ed il modo di darla sono stabiliti per ogni comune, secondo la sua importanza, con decreto ministeriale, premesso il parere della Camera di commercio, nei limiti però di lire cinquemila a trentamila per gli agenti di cambio, e di lire mille a cinquemila per gli altri mediatori.

Art. 10. Quegli che vuole esercitare la professione in più specie di mediazione pubblica, deve dare le cauzioni richieste per ciascuna di queste specie.

Art. 11. La cauzione del pubblico mediatore è vincolata per privilegio al pagamento:

1.° Delle indennità da lui dovute per cause dipendenti dall'esercizio delle sue funzioni;

2.° Delle pene pecuniarie incorse nello stesso esercizio.

Art. 12. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'articolo precedente, il pubblico mediatore è tenuto a reintegrarla, e fino a tale reintegrazione non può esercitare le sue funzioni sotto le pene stabilite dal nuovo Codice di commercio.

In tale caso la Camera di commercio ordina al pubblico mediatore di reintegrare la cauzione nel termine di dieci giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione sia stata fatta, la Camera farà eseguire sul ruolo e sull'elenco l'annotazione della sospensione.

L'annotazione sarà cancellata tostochè sia reintegrata la cauzione.

Art. 13. Il pubblico mediatore ha diritto alla riduzione della cauzione, quando cessa dall'esercizio di alcuna delle specie di mediazione a cui fu ammesso, e all'intero svincolamento quando cessa dall'esercizio della professione.

Art. 14. L'approvazione della cauzione, la riduzione e lo svincolamento della medesima sono pronunziati dalla Camera di commercio.

Le domande di riduzione e di svincolamento devono essere pubblicate nelle sale della Camera di commercio, del Municipio, della Borsa o del Tribunale di commercio, ed inserite per estratto nel giornale degli avvisi giudiziari.

Le opposizioni alla riduzione ed allo svincolamento devono farsi alla segreteria della Camera di commercio.

Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione ed inserzione anzidetta, senza che siano state fatte opposizioni, la Camera pronunzia la riduzione o lo svincolamento. Quando siano fatte opposizioni la cauzione rimane vincolata finchè non intervenga o desistenza dell'opponente, o sentenza di liberazione passata in giudicato o esecutiva provvisoriamente.

Capo III. — *Della vigilanza dei pubblici mediatori*

Art. 15. La vigilanza dei pubblici mediatori è affidata alla Camera di commercio.

Art. 16. Nelle città dove è stabilita una Borsa di commercio, e negli altri comuni dove sia reputato conveniente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà istituito per decreto ministeriale un Sindacato.

Art. 17. Il Sindacato è composto di pubblici mediatori.

Il loro numero è determinato dal detto decreto ministeriale nei limiti di sei a diciotto, secondo la importanza del comune dove il Sindacato è costituito.

Un terzo dei membri del Sindacato deve essere scelto fra gli agenti di cambio, due terzi fra gli altri sensali.

I membri del Sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dalle assemblee generali dei pubblici mediatori convocate dalla Camera di commercio e presiedute da un suo delegato.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento della metà almeno dei pubblici mediatori iscritti. Se alla prima convocazione non interviene la metà degli iscritti, si farà una seconda convocazione: in questo caso l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18. Il Sindacato elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente, dei quali uno deve essere agente di cambio e l'altro sensale.

Il presidente ed il vice-presidente durano in ufficio per un biennio.

Gli altri membri si rinnovano per metà in ogni anno.

Il presidente, il vice-presidente e gli altri membri sono sempre rieleggibili.

Art. 19. Appartiene al Sindacato, di

Vigilare la condotta dei pubblici mediatori nell'esercizio delle loro funzioni;

Vigilare che non escano dai limiti delle respettive attribuzioni;

Vigilare sulla retta tenuta dei loro libri, dei quali potrà a quest'uopo ordinare la presentazione;

Denunziare alla Camera di Commercio i contravventori alle Leggi e ai Regolamenti che riguardano l'esercizio della professione

Art. 20. I corsi degli effetti pubblici o privati, dei cambi, dei noli, dei premi di assicurazione, dei prezzi delle merci e degli altri valori ammessi a far parte dello liste di Borsa, sono accertati, nelle forme stabilite da speciali regolamenti, nell'Uffizio del Sindacato sotto la presidenza d'uno de suoi membri per turno.

Art. 21. I libri dei pubblici mediatori defunti, o interdetti o cancellati dal ruolo, devono essere, a cura del Sindacato, depositati nella segreteria della Camera di commercio o del municipio del luogo dove esercitavano le loro funzioni.

Capo IV. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 22. Nei comuni dove non esiste Camera di commercio o Sindacato de' pubblici mediatori, il Municipio ne esercita le attribuzioni.

Art. 23. Gli agenti di cambio e i sensali riconosciuti pubblici mediatori a norma delle leggi anteriori conservano la loro qualità, e sono iscritti d'ufficio nel ruolo.

Essi sono però soggetti nel rimanente alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 24. Nei luoghi dove secondo le leggi anteriori non esistevano pubblici mediatori, quelli che esercitavano pubblicamente la professione di agente di cambio o sensale, saranno iscritti nel ruolo senza esame d'idoneità, purchè abbiano le altre condizioni rispettivamente stabilite dal presente decreto.

Essi dovranno fare la domanda dell'iscrizione nei sei mesi dell'attuazione del nuovo Codice di commercio; decorsi i sei mesi, non saranno più ammessi se non in conformità delle precedenti disposizioni.

Art. 25. I pubblici mediatori che secondo le leggi anteriori non erano obbligati a dare cauzione, o erano obbligati a dare una cauzione minore di quella che sarà stabilita giusta il disposto dell'articolo 9, dovranno dare o completare la cauzione nei due anni dal giorno in cui le nuove cauzioni saranno determinate nei luoghi della loro residenza.

I pubblici mediatori che secondo le leggi anteriori avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'art. 14.

Art. 26. Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice di commercio cessano di aver forza le leggi e i regolamenti sulla professione dei mediatori, vigenti nelle diverse provincie del Regno, e avranno forza le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 Dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Cortese.
Torelli

II.

Legge del dì 8 Giugno 1868

Il numero 4440 della raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno contiene la seguente Legge che regola la composizione dei Sindacati degli agenti di cambio e mediatori presso le Borse di commercio, fissa i limiti delle cauzioni da prestarsi dai mediatori, e stabilisce le norme per la nomina dei sensali di noleggio ed interpreti

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le Camere di commercio ed arti hanno facoltà di determinare la proporzione numerica, secondo la quale gli agenti di cambio e gli altri mediatori debbono comporre i Sindacati presso le Borse di commercio.

Art. 2. Salvo le disposizioni dell'articolo 17 del Regio Decreto 23 Dicembre 1865, in ciò che concerne la destinazione del Presidente dell'assemblee nelle adunanze elettorali per la nomina dei membri del Sindacato dei mediatori, saranno osservate le disposizioni contenute

nella legge 6 Luglio 1862, n.° 680, per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale e dei documenti da annettersi, non che per le pene contro i contravventori alle Leggi e Regolamenti in materia elettorale.

Art. 3. A cura del Presidente dell'assemblea elettorale, saranno con manifesti pubblicati i risultati delle elezioni.

I reclami contro le deliberazioni del Presidente dell'assemblea, contro le operazioni elettorali e sulla eleggibilità dei prescelti a comporre il Sindacato dei pubblici mediatori, quando non fossero proposti durante la riunione, potranno posteriormente proporsi, purchè siano presentati nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta nell' Ufficio della Camera di commercio, ed in difetto di questo, nell' Ufficio municipale.

Art. 4. Alle Camere di commercio appartiene il decidere sui reclami indicati nell'articolo precedente, salvo il giudizio innanzi ai Tribunali per le questioni relative alla capacità legale dei prescelti a comporre il Sindacato.

Art. 5. Fermi restando i limiti segnati dall'articolo 9 del Decreto del 23 Dicembre 1865, per le cauzioni degli agenti di cambio, la cauzione per gli altri mediatori non potrà essere minore di lire cinquecento, nè maggiore di lire cinquemila.

Art. 6. I sensali di noleggio che vorranno ottenere la nomina ad interpreti, ne faranno domanda alla Camera di commercio, la quale è chiamata a verificare l'idoneità del chiedente nel conoscere le lingue straniere, delle quali vuol essere nominato interprete.

Le norme per gli esami saranno stabilite col Rego-

lamento di cui è cenno all'articolo 4, § 2, del Decreto del 23 dicembre 1865.

Art. 7. La nomina d'interprete sarà fatta con deliberazione della Camera di commercio, la quale contemporaneamente prescriverà che il nome del sensale di noleggio che ottenne la nomina d'interprete, sia iscritto nel ruolo degli interpreti.

Art. 8. Il ruolo e l'elenco degli interpreti saranno formati e pubblicati colle medesime norme segnate per i mediatori dal Decreto del 23 Dicembre 1865.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 8 Giugno 1868.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
De Filippo

Broglio.

III.

Decreto Ministeriale del 6 Settembre 1870, col quale si approvano, il Regolamento per l'esame d'idoneità dei pubblici mediatori, la Tabella delle cauzioni e la Tariffa delle mercedi di pubblica mediazione

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto il Titolo III del Codice di commercio;
Veduto il R. Decreto 23 Dicembre 1865 N. 2672;
Vedute le Deliberazioni della Camera di commercio ed Arti di Firenze;
Sulla proposta del Direttore della II Divisione;

Determina:

Articolo unico. — È approvato il Regolamento sulla pubblica mediazione deliberato dalla Camera di commercio ed Arti di Firenze e vidimato dal Direttore della II Divisione.

Firenze addì 6 Settembre 1870.

Il Ministro
CASTAGNOLA.

V.° Il Direttore Capo della II Divisione
V. VIGNOLO.

(L. S.)

IV.

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICA MEDIAZIONE

§ 1.°

Regolamento per l'esame d'idoneità dei pubblici mediatori.

Art. 1. Per l'esame d'idoneità dei pubblici mediatori prescritto dall'art. 4 del R. Decreto 23 Dicembre 1865 n.° 2672 è stabilita la seconda metà di ciascuno dei mesi di Febbraio ed Agosto di ogni anno.

L'esame ha luogo negli Uffizi della Camera di Commercio avanti ad una Commissione esaminatrice.

Art. 2. La Commissione è composta di un Presidente da nominarsi di volta in volta dalla Presidenza della Camera nel seno di quest'ultima, di due negozianti da scegliersi dal Presidente della Commissione, tra quelli che si occupano del genere di commercio per la cui mediazione fu chiesto di sostenere l'esame, e di due pubblici mediatori della categoria per la quale l'esaminando desidera di essere riconosciuto idoneo, da destinarsi dal Sindacato, o mancando questo dal suddetto Presidente della Commissione esaminatrice.

Gli esaminatori negozianti possono essere scelti anche fra i membri della Camera.

Art 3. I cinque membri componenti la Commissione non devono aver relazione di affari e di parentela o d'affinità fino al 4.° grado di computazione civile cogli esaminandi.

Art. 4. Chi intende di essere ammesso all' esame di idoneità deve presentarne la domanda alla Camera di Commercio non più tardi del giorno tre di ciascuno dei mesi fissati all'art. 1.°, colla indicazione precisa della specie o delle specie di pubblica mediazione a cui vuol essere riconosciuto idoneo, ed unire i documenti che in forma probatoria giustifichino il concorso delle condizioni richieste per l'ammissione.

Art. 5. Sono dispensati dal subire l'esame e si ritengono idonei anche coloro che al termine del triennio di corso della sezione commerciale di un Istituto Tecnico del Regno hanno riportato il diploma per l'abilitazione al commercio o alla banca, purchè per altro al relativo attestato aggiungano la giustificazione di avere per due anni almeno esercitata la professione di commerciante, o fatta per egual tempo presso un commerciante od un pubblico mediatore la pratica della specie di mediazione a cui aspirano.

Art. 6. La Camera di Commercio trasmette le domande di quelli che sono ammessi all' esame al Presidente della Commissione e restituisce coll' indicazione dei motivi le domande di coloro che non sono ammessi.

Il Presidente della Commissione rende avvertiti gli esaminatori del giorno e dell' ora dell' esame.

Art. 7. L' esame versera:

1.° Per tutti, i mediatori indistintamente sul Codice di Commercio del Regno d'Italia, sul R. De-

creto 23 Dicembre 1865 relativo alla pubblica mediazione, sul Regolamento speciale per l'accertamento dei corsi che si portano nelle Liste officiali della Borsa di Firenze.

Inoltre:

2.° Per gli agenti di cambio. — Sulle principali disposizioni della legge del Debito pubblico dello Stato e sulle operazioni tutte relative ai corsi dei cambi nelle diverse piazze, non che sul valore degli effetti pubblici e industriali che si notano nelle liste officiali della Borsa di Firenze.

3.° Per i sensali di merci. — Sulla specie, la provenienza e il valore in genere delle merci per la cui mediazione fu chiesto di subire l'esame, come pure sul merito e sul valore di rapporto delle diverse qualità di esse, sulla maggiore o minore consumazione delle medesime in generale, e in specie per quali industrie vengono adoperate.

Art. 8. I membri della Commissione procedono ad esaminare il candidato nell'ordine con cui sono designati dal Presidente il quale vi procede per l'ultimo.

Art. 9. La votazione sull'esito dell'esame si fa per squittinio segreto. Per esser dichiarato idoneo è necessario che il candidato ottenga per lo meno tre voti favorevoli sopra i cinque votanti. Non riportandoli potrà domandare di sostenere nuovamente l'esame, ma però non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Art. 10. L'esame sarà pubblico.

Ad esso assiste il Segretario della Camera allo scopo di stenderne processo verbale, il quale dovrà contenere tutto l'operato della Commissione, col numero dei voti favorevoli e contrari, sarà firmato da tutti i membri della Commissione, e dall'estensore, e conservato negli archivi della Camera.

Art. 11. La dichiarazione di riconosciuta idoneità coll'indicazione del numero dei voti riportati verrà comunicata al candidato entro tre giorni da quello dell'esame, mediante certificato della Camera di Commercio.

§ 2.°

Tabella delle cauzioni per l'esercizio della pubblica mediazione.

Art. 1. Per l'esercizio della pubblica mediazione entro il Comune di Firenze devono ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Codice di Commercio del Regno d'Italia e degli art. 3 e 9 del R. Decreto 23 dicembre 1865, N.° 2672 e relativi, dare i pubblici mediatori le cauzioni appresso stabilite

I. Gli Agenti di cambio Lire 10,000
II. I sensali di sete . » 3,000
III. Gli altri sensali . . » 2,000

Art. 2.° Tutte le suddette cauzioni dovranno darsi o mediante deposito delle somme prescritte alla Cassa dei Depositi e Prestiti, o mediante vincolamento di tanta rendita 5 per % secondo il valore commerciale, del Debito pubblico del Regno d'Italia, quanta corrisponda a un capitale eguale alle somme sopraindicate

§ 3.°

Tariffa delle mercedi di pubblica mediazione.

Art. 1.° Nel distretto della Camera di commercio di Firenze i pubblici mediatori hanno diritto ai termini

e per gli effetti degli articoli 57 e 58 del Codice di Commercio del Regno d'Italia alle seguenti mercedi.

1° Per tutte le contrattazioni di danaro, di lettere di cambio, valori industriali e titoli di Rendita — Lire *una per mille* sul valore nominale, fino alla concorrenza di Lire 100,000. Oltre la somma suddetta la mercede sarà di Lire 0, 50 *per mille*, sempre però sul valore nominale.

2° Per tutte le altre contrattazioni l'*uno per cento sul valore*, escluse le gioie e le sete, per le quali la mercede sarà di Lire 0,50 quando il valore della contrattazione oltrepassi le Lire 20,000.

In ogni caso il diritto come sopra non potrà mai essere minore di una Lira.

Esso è dovuto a operazione conclusa e sarà corrisposto a metà fra i contraenti salvo convenzione in contrario.

Firenze, dalla Camera di commercio ed arti li 6 settembre 1870.

Il Presidente
CARLO FENZI.

Il Segretario
AVV. PIER LUIGI BARZELLOTTI

Visto. Il Direttore della II Divisione
V. VIGNOLO

REGOLAMENTO PER LA BORSA DI COMMERCIO
DI FIRENZE

I.

Decreto Reale del 2 Ottobre 1870 che approva il nuovo Regolamento per la Borsa di Commercio di Firenze.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il libro I. Titolo III del Codice di Commercio;
Veduta la Legge 6 Luglio 1862 N. 680,
Veduta la deliberazione 7 Luglio 1870 della Camera di Commercio ed Arti di Firenze;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la Borsa di Commercio di Firenze, visto d'ordine Nostro dal Ministro suddetto.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 Ottobre 1870

Firmato. VITTORIO EMANUELE

(L. S.) *Controsegnato* CASTAGNOLA.

Per Copia conforme
V. ELLENA

II.

REGOLAMENTO PER LA BORSA DI COMMERCIO
DI FIRENZE

TITOLO I.

Disciplina Interna — Ispezione.

Art. 1. La Borsa di Firenze, stabilita con R. Decreto del 9 giugno 1861, sarà aperta al pubblico nel locale a ciò destinato in tutti i giorni non festivi, nelle ore che verranno fissate dalla Camera di commercio, da cui la Borsa suddetta dipende per legge.

Art. 2. Il buon ordine e la disciplina interna della Borsa sono affidate al Deputato di turno destinato dalla Camera di commercio.

Fa carico al medesimo di procurare che l'accesso alla Borsa sia fatto libero a tutte le persone designate dall'art 28 del Codice di Commercio, e che ne siano esclusi i fanciulli, e le donne non commercianti, i commercianti e pubblici mediatori che si trovano nello condizioni indicate nell'art. 31 del vigente Codice, dall'art. 2 del R. Decreto 23 Dicembre 1865, e coloro che non essendo iscritti nel Ruolo dei pubblici mediatori s'interponessero nelle contrattazioni per conto altrui, e tutte le persone, che, nei casi previsti dal presente Re-

golamento, vengano escluse dalla Borsa per ordine della Camera di commercio o della Commissione Ispettrice di cui in appresso.

Art. 3. Le esclusioni ordinate come sopra dalla Camera o dalla Commissione dovranno resultare da apposita tabella che sarà affissa nel locale della Borsa.

Art. 4. Il contegno di tutti nel locale della Borsa e sue dipendenze dovrà essere decoroso e non vi si potrà accedere che decentemente vestiti.

Art. 5. Coloro che con schiamazzi od altro modo qualunque disturberanno la pubblica tranquillità durante la tenuta della Borsa, ed invitati da chi ne presiede la disciplina a rimanersi tranquilli non vi si uniformeranno, come coloro i quali trascenderanno a vie di fatto, dovranno essere allontanati ed anche immediatamente espulsi, sempre senza pregiudizio dei procedimenti di giustizia secondo i casi e le circostanze.

Art. 6. La direzione generale della Borsa è affidata dalla Camera di Commercio ad una Commissione Ispettrice che sarà composta di cinque membri scelti ogni anno tra i componenti la Camera suddetta.

Oltre alle ingerenze attribuite alla rammentata Commissione dal presente Regolamento, spetterà alla medesima il disimpegnare l'amministrazione economica della Borsa dietro le previsioni contenute nel Bilancio camerale.

Il Deputato di turno ed il Sindacato si rivolgeranno ad essa nei casi previsti dal Regolamento, e tutte le volte che occorrerà loro di consultarla.

Per la validità delle deliberazioni della suddetta Commissione basterà il concorso di tre dei suoi membri purchè tra questi si trovi il Presidente o chi ne fa le veci.

Art. 7. Ai termini dell'art. 36 del Codice di Commercio la negoziazione o contrattazione alla Borsa dei valori ivi ammessi sarà fatta esclusivamente dagli agenti di cambio nominati dalla Camera di commercio a forma delle leggi vegliant.

Art. 8. L'apertura e la chiusura della Borsa alle ore stabilite saranno annunziate al pubblico dal suono della campana posta nel vestibolo dello stabilimento.

Cinque minuti innanzi la chiusura, un tocco della suddetta campana darà il segno d'avviso.

Art. 9. Avvenuta la chiusura i pubblici mediatori iscritti a ruolo si ritireranno nella stanza del Sindacato per adempiere all'obbligo delle dichiarazioni nel modo stabilito dal presente Regolamento.

Art. 10. Per cura della Camera di Commercio ed a sua esclusiva nomina saranno destinati gl'inservienti necessari alla Borsa, i quali saranno posti sotto la immediata dipendenza dal Deputato di turno e della Commissione Ispettrice per tutto quanto concerne l'ordine e la disciplina, ed avranno la custodia ed il servizio di nettezza dei locali.

Art. 11. La Camera di Commercio fornirà gli stampati per i Listini dei Corsi giornalieri dei valori e tutti i registri che potranno occorrere a giudizio della Commissione Ispettrice.

Art. 12. Il presente Regolamento munito dell'approvazione Ministeriale dovrà trovarsi costantemente affisso nella sala della Borsa e nella stanza del Sindacato, per regola di tutti gl'intervenienti.

TITOLO II.

Ammissione al Ruolo dei pubblici mediatori

Art. 13. Il pubblico mediatore nominato dalla Camera di Commercio non sarà ammesso ad esercitare la pubblica mediazione nè perciò iscritto nel Ruolo dei pubblici mediatori riconosciuti, se non proverà di aver soddisfatto al pagamento della tassa di cui al N.° 15 della tabella annessa alla Legge del 26 Luglio 1868 N.° 4520.

La ricevuta che, dietro detto pagamento, verrà fatta dall'amministrazione demaniale sarà custodita negli archivi della Camera di Commercio e se ne farà menzione nel Diploma di nomina che la Camera rilascerà al pubblico mediatore.

Art. 14. Un Elenco dei pubblici mediatori riconosciuti dovrà tenersi costantemente affisso nel locale della Borsa e successivamente completarsi a misura di nuove nomine con esclusione dei pubblici mediatori che cessano dalle loro funzioni.

Le sospensioni state per qualunque causa pronunziate contro i detti pubblici mediatori dovranno essere egualmente notate nell'Elenco per regola del pubblico.

L'Elenco dei pubblici mediatori designerà per ciascun mediatore ammesso:

1.° Il numero d'ordine d'iscrizione.
2.° Il cognome e nome.
3.° La data della nomina.
4.° L'indicazione del domicilio.
5.° Le funzioni sindacali che il mediatore cuopre.
6.° Osservazioni.

Il suddetto Elenco dovrà esser firmato dal Presidente della Camera e dal Segretario.

Art. 15. La Camera di Commercio eserciterà le funzioni di vigilanza che le sono attribuite dal Codice di Commercio (Lib. I tit. III Cap. 1.° e 2.°) e dal R. Decreto de' 23 Dicembre 1865 (concernente l'ordinamento della pubblica mediazione) per mezzo della Commissione Ispettrice della Borsa.

Per altro ove sia il caso di ordinare la sospensione di un pubblico mediatore dalle sue funzioni, e la sua cancellazione dal Ruolo o di denunziare una contravvenzione al Procuratore del Re la Commissione Ispettrice dovrà informarne la Camera di commercio e presentarle quelle proposte che credesse opportune.

Art. 16. Le firme dei pubblici mediatori, ove se ne manifesti il bisogno, saranno certificate dal Presidente della Camera di Commercio a forma di quanto prescrive l'art. 9 della legge del 6 Luglio 1862 N.° 680.

TITOLO III

Del Sindacato.

Art. 17. I pubblici mediatori ammessi alla Borsa avranno un Sindacato che si chiamerà *Sindacato dei pubblici mediatori*.

Art. 18. Ogni anno nel mese di Dicembre, nel giorno che sarà assegnato dalla Commissione Ispettrice, tutti i pubblici mediatori iscritti a ruolo si riuniranno in una delle Sale della Borsa sotto la presidenza di quello fra i membri della Commissione suddetta, che essa avrà espressamente delegato, per devenire, a mag-

giorità assoluta di voti, alla scelta fra loro di quelli che dovranno costituire il detto Sindacato.

Art. 19. Il Sindacato dovrà esser composto di otto membri cioè di sei agenti di cambio e due sensali.

Il Sindacato elegge tra i suoi membri un Sindaco ed un Vice-Sindaco dei quali uno deve essere Agente di Cambio e l'altro Sensale.

Il Sindaco ed il Vice-Sindaco durano in uffizio per un biennio. Gli altri membri si rinnuovano per metà in ogni anno.

Il Sindaco ed il Vice-Sindaco e gli altri membri sono sempre rieleggibili.

Nelle elezioni che avranno luogo dopo entrato in vigore il presente Regolamento si seguiterà per i membri che usciranno di carica l'ordine di precedenza di nomina.

Art. 20. Per provvedere al caso che la mancanza di alcuno dei membri destinati a costituire il Sindacato renda impossibile la formazione dei Corsi sarà tenuto conto nelle annuali elezioni dei membri del Sindacato suddetto del nome dei due mediatori che, dopo gli aggiunti, avranno riportato il maggior numero di voti favorevoli, e con questi sarà, occorrendo, provvisto alla supplenza degli assenti.

Art. 21. Il Sindacato oltre gli speciali uffici ad esso già assegnati, o che verranno indicati in seguito, avrà quello d'invigilare che nessuno tra i pubblici mediatori che ne dipendono manchi ai propri doveri nell'esercizio delle sue incombenze.

A tale effetto le contravvenzioni commesse al presente Regolamento ed alle Leggi in materia vegliati saranno fatte note dal Sindacato alla Commissione Ispettrice affinchè questa possa secondo i casi provvedere o provocare l'applicazione delle incorse penalità.

Art. 22. Le differenze che potessero insorgere tra mediatori e mediatori ammessi alla Borsa relativamente alle loro funzioni presso della medesima dovranno esser portate in conciliazione avanti al Sindacato, che sentite le parti ei darà cura di metterle d'accordo. Non riuscendo la conciliazione le parti si provvederanno innanzi al Tribunale competente.

Art. 23. Tutte le deliberazioni del Sindacato ei emetteranno, salvo il caso del successivo Art. 28, a pluralità di voti. In caso di parità il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci è preponderante.

Art. 24. Il Sindacato dovrà tenere un registro per trascrivere in esso quelle deliberazioni delle quali crederà opportuno tener conto.

Le deliberazioni come sopra trascritte saranno firmate dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

TITOLO IV.

Fissazione del Corso dei Valori.

Art. 25. Il principale ufficio del Sindacato è la formazione del Corso autentico della giornata per i fondi pubblici dello Stato, i fondi industriali nazionali, i cambi e le valute, ed in generale per tutti i valori che sono ammessi alla Borsa.

Art. 26. Al suono della campana di chiusura i membri del Sindacato si riuniranno immediatamente nella stanza a ciò destinata ove si dovranno trovare almeno in numero di tre, per compilare, così riuniti, entro la mezz'ora, successiva alla chiusura, il Listino autentico della Borsa.

Il Deputato di turno nominato dalla Camera di Commercio presiederà alla formazione del Listino ed avrà facoltà d'impedire che esso venga redatto quando i membri del Sindacato non si trovino presenti e riuniti in numero legale trascorsi i dieci minuti dal suono della campana di chiusura

La mancanza del Listino della giornata, per la ragione anzidetta, verrà per cura del Presidente della Camera di Commercio annunziata nel giornale ufficiale della città

Art. 27. I pubblici mediatori ammessi alla Borsa dovranno fare al Sindacato le dichiarazioni di tutte le contrattazioni concluse a loro mediazione quando l'ammontare del contratto ecceda il valore di L. 1000

Tali dichiarazioni saranno fatte in apposito registro che si conserverà negli archivi della Camera di Commercio

Art. 28. Il Sindacato potrà a voti unanimi escludere le dichiarazioni che gli sembreranno anormali, salvo che il dichiarante ne comprovi la regolarità.

Art. 29. Dal complesso delle dichiarazioni il Sindacato stabilirà il corso della giornata con due indicazioni al più per ogni valore — *Domanda* — *Offerta*

La *Domanda* per mezzo della lettera D (Danaro)

L'*Offerta* per mezzo della lettera L (Lettera)

Il prezzo approssimativo di quei valori su cui non avranno avuto luogo contrattazioni sarà stabilito dal Sindacato aggiungendo a tali prezzi la lettera N (Nominale)

Art. 30. Ciascun Listino dovrà ancora contenere l'accertamento dei Corsi delle operazioni a contanti come di quelle fatte a termine

Sarà firmato dal Sindaco o Vice-Sindaco e trascritto in apposito registro nel quale oltre la firma di uno del

suddetti sarà apposta la firma del Deputato di turno nominato dalla Camera di Commercio

Art 31 Il Listino del Corso degli effetti pubblici, altri valori e cambi formato nei modi prescritti nei precedenti articoli e il solo ufficiale, e sarà subito affisso e pubblicato in copia nel locale della Borsa ed in seguito nel giornale ufficiale della città

La copia da affiggersi nel locale della Borsa verrà autenticata dal Segretario della Camera di Commercio e sarà esposta in apposita tabella che conterrà anche i Corsi del giorno precedente

Art 32 Quando il Sindacato avrà la prova che i valori di nuovi Istituti di Credito, Società, Compagnie, Imprese Commerciali e Industriali abbiano dato luogo sulla piazza a transazioni frequenti e serie, manifesterà la propria intenzione circa la convenienza di ammetterli alla Borsa alla Commissione Ispettrice che rilascerà, ove lo creda opportuno, il relativo permesso

Art 33 Qualunque volta la suddetta Commissione Ispettrice farà sentire al Sindacato di dover segnare nuovi valori il medesimo sarà in obbligo di uniformarvisi

TITOLO V.

Delle operazioni a termine e liquidazioni.

Art 34. Le operazioni a termine sia per la compra, sia per la vendita di effetti pubblici e industriali, che sono fatte alla Borsa, non potranno oltrepassare la fine del mese immediatamente successivo a quello in cui sono state poste in essere

Art 35. Gli assegni per le operazioni liquidabili

alla fine di ogni mese dovranno essere consegnati l'ultimo giorno di Borsa del mese ed il primo del mese successivo.

Per altro gli assegni per titoli nominativi dovranno consegnarsi l'ultimo giorno di Borsa del mese.

Art. 36. La risposta dei premi si dovrà fare alla Borsa il penultimo giorno del mese nelle ore legali della suddetta.

Qualora nel giorno della risposta non si tenesse Borsa sarà fatta nel giorno precedente nel quale la Borsa sarà aperta.

Art. 37. Il Sindacato fisserà alla chiusura della penultima Borsa del mese il prezzo di compensazione sulla Rendita e altri valori ammessi alla Borsa, da liquidarsi.

Art. 38. Tutte le operazioni della liquidazione a fine di mese dovranno restare indistintamente e senza eccezione compiute il terzo giorno del mese successivo alla suddetta liquidazione quando tal giorno non sia festivo, nel qual caso saranno rimandate al giorno seguente.

Art. 39. Per le operazioni a termine la cui scadenza non sia fissata in liquidazione questa dovrà esser fatta nel giorno prefisso per la consegna o ritiro del valore convenuto.

Art. 40. Mezz'ora prima della chiusura della Borsa del giorno successivo a quello della scadenza e della liquidazione dovranno esser restituiti all'assegnante tutti gli ordini ai quali non siasi dato esecuzione dall'assegnatario.

Per le contrattazioni rimaste ineseguite il creditore trasmetterà le relative note e titoli al Sindacato, il quale senza ritardo alcuno procederà all'effettuazione della operazione all'asta pubblica a tutto carico e conto del debitore, e formerà la liquidazione definitiva.

Di questo atto di liquidazione coattiva verrà trasmessa copia autentica dal Sindacato al creditore, perchè possa valersene, ove occorra, contro il suo debitore innanzi al Tribunali competenti.

Art. 41. Il Sindacato dovrà dare subito e ufficialmente notizia al Presidente della Camera di Commercio delle liquidazioni che fossero avvenute nel modo coattivo accennato di sopra.

Art. 42. Una tabella affissa nel locale della Borsa indicherà i nomi di coloro che si fossero resi passibili di una liquidazione coattiva all'affissione nella tabella terrà dietro l'esclusione degli iscritti o dei loro mandatari dalla Borsa.

L'affissione durerà sino a che non consti alla Commissione Ispettrice, dietro certificato ufficiale del Sindacato, che coloro i quali hanno subito la liquidazione coattiva abbiano soddisfatto ai loro obblighi.

L'esclusione dalla Borsa si prolungherà per un periodo non minore di un mese e di due in caso di recidiva, a contare dal giorno in cui le persone sopraindicate si saranno poste in regola coi loro creditori.

Art. 43. Il pagamento delle differenze fatto dopo subita una liquidazione coattiva non sarà valevole ad impedire l'affissione nella tabella e l'esclusione dalla Borsa per i termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 44. Occorrendo il caso di compra e vendita all'asta pubblica per gli effetti previsti dall'art. 40, il Sindacato delega per tale oggetto uno dei suoi membri, il quale dovrà compilare il conto di liquidazione e compiere tutti gli uffici relativi all'operazione di cui venne incaricato.

Tale conto verrà firmato dal Sindaco e trascritto sopra apposito registro che dovrà conservarsi negli archivi della Camera di Commercio.

L'esecuzione della suddetta operazione dà diritto al pubblico mediatore che ne venne incaricato di percepere L. 5 per ogni liquidazione fatta per di lui mezzo.

Il pagamento delle suddette L. 5 sarà fatto dal creditore per rivalersene contro il debitore.

Art. 45. Se la persona a carico della quale venne fatta la liquidazione coattiva, di cui è parlato disopra, avrà la qualità di pubblico mediatore iscritto a ruolo, il Sindacato lo chiamerà innanzi a se nel termine di ventiquattro ore.

Il comparente dovrà presentare:

1.° Il bilancio di tutte le operazioni che egli avrà in corso, siano esse scadute o no.

2.° I libri prescritti ai pubblici mediatori dalle leggi in vigore.

3.° I documenti a giustificazione delle operazioni fatte.

4.° Tutte quelle altre note e schiarimenti che il Sindacato sarà per richiedere.

Quando il chiamato fosse uno dei membri del Sindacato non potrà prender parte alle operazioni che ne debbono emanare.

Art. 46. Il Sindacato esamina:

1.° Se i libri siano tenuti secondo le prescrizioni della Legge.

2.° Se le compre e vendite comprese nel bilancio presentato siano reali e fatte per conto di terzi contraenti.

3.° Se la non esecuzione dei contratti possa attribuirsi a colpa del convenuto per avere egli omesso alcuna delle prescrizioni della Legge o del Regolamento.

Art. 47. Il Sindacato stende processo verbale della fatta recognizione indicando:

1.° Il resultato dell'esame dei libri e documenti presentati.

2.° Le domande fatte al convenuto e le risposte ottenute dal medesimo.

Il convenuto sarà invitato a firmare il processo verbale di cui avrà diritto di chiedere copia

Art. 48 Il Sindacato entro il giorno successivo trasmetterà pure copia del suddetto processo verbale alla Commissione Ispettrice della Borsa che rassegnerà le proprie proposte alla Camera di Commercio, il tutto a forma dell'art. 62 del vigente Codice di Commercio.

Art. 49 Affinchè le operazioni a termine procedano regolarmente ed abbiano il loro compimento nell'epoche prefisse alle liquidazioni i pubblici mediatori dovranno rigorosamente esigere la firma chiara e vera delle parti contraenti senza abbreviature o altri segni che lascino luogo a dubbio.

Art. 50 I pubblici mediatori saranno inoltre obbligati a servirsi nei contratti che si pongono in essere a loro mediazione di *parlili* (borderaux) i quali dovranno uniformarsi indistintamente al modulo seguente.

In una delle facciate

N. N. pubblico mediatore (seguirà la sostanza del contratto e la firma delle parti)

indi sarà detto in calce.

« *Le parti contraenti saranno di pieno diritto costituite in mora a consegnare ed a ritirare i titoli alla scadenza del termine convenuto senza necessità di alcun atto* ».

« *Per la liquidazione dei danni ed interessi si osserverà quanto prescrive il vigente Regolamento per la Borsa fatto dalla Camera di Commercio, le disposizioni del quale si intendono far parte integrante del presente contratto* ».

Firenze li. . . .

A tergo si troveranno riprodotti gli articoli 35, 36, 38 e 39 del presente Regolamento

Art. 51. I pubblici mediatori i quali non osserveranno il disposto dei due articoli precedenti saranno per iniziativa della Commissione Ispettrice denunziati al Procuratore del Re perchè venga applicata loro la multa indicata dall'Art. 59 del Codice di Commercio, e ciò senza pregiudizio dell'azione contro di essi per cura dei privati.

Art. 52. Tutte le disposizioni contenute nel presente titolo saranno applicate anche ai contratti fatti fuori della Borsa, e specialmente a quelli trattati negli uffici che i mediatori tengono aperti al pubblico

I suddetti mediatori saranno responsabili di quelle operazioni innanzi alla Legge ed al Regolamento come se fossero fatte nel locale della Borsa

Art 53 (Transitorio). Fino a tanto che non esisteranno almeno quattro sensali di merci regolarmente riconosciuti ed ammessi alla Borsa di Firenze, funzionerà un Sindacato che si comporrà di sei Membri, ed il Vice-Sindaco potrà essere scelto fra gli Agenti di Cam.

Così deliberato dalla Camera di Commercio ed Arti di Firenze nella sua Adunanza del 7 Luglio 1870.

Il Presidente
CARLO FENZI.

Il Segretario
AVV. PIER LUIGI BARZELLOTTI.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro
d'Agricoltura Industria e Commercio
(Firmato) CASTAGNOLA

Per copia conforme
Il Direttore Capo della II Divisione
V. VIGNOLO.